

 **Regione Emilia-Romagna**

**ASSESSORATO AGRICOLTURA**

**NORMATIVA**  
**per l'applicazione del**  
**Regolamento (CEE) n. 2078/92**  
**in Emilia-Romagna**

**ANNATA AGRARIA 1993/94**

Dipartimento Attività Produttive

data - 4 MAG. 1994 protocollo n°

15473 | 4.2. risposta al foglio

del

oggetto

2078/92

- Amministrazioni Prov.li  
Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale  
di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali  
Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale  
Agricoltura e Alimentazione  
di Rimini

e, p.c. - Ministero delle Risorse Agricole,  
Alimentari e Forestali

- Assessorato Regionale  
Programmazione, Pianificazione e  
Ambiente

- Organizzazioni Regionali  
Cooperative, Professionali e  
Sindacali

- Coordinamento Regionale del  
Corpo Forestale dello Stato

- Ordini Professionali  
Dottori Agronomi e Forestali,  
Periti Agrari e Agrotecnici

- Organismi di Controllo  
dell'Agricoltura Biologica

- Associazione Italiana  
Allevatori

- Associazione Nazionale  
Allevatori Bovini da carne

- Associazione Nazionale  
Allevatori Cavallo Agricolo  
Italiano a tiro pesante rapido

- Associazione Nazionale  
Allevatori Cavallo Bardigiano

- Associazione Nazionale della Pastorizia
- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori
- Enti di Gestione Parchi Regionali
- Servizi Provinciali di Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali
- Servizio Circondariale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Rimini

L O R O   S E D I

Oggetto: Applicazione per l'annata agraria 1993-94 di talune misure del regolamento CEE 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 (metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale) e dei programmi zonali pluriennali agro-ambientali relativi alla pianura, collina e montagna dell'Emilia Romagna.

#### 1) INTRODUZIONE

Il regolamento in oggetto prevede la realizzazione di misure di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune (P.A.C.), finalizzate a favorire l'introduzione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale e del paesaggio agrario; inoltre è prevista un'azione di salvaguardia di specie e razze autoctone minacciate di estinzione, al fine di contribuire alla conservazione di un patrimonio di diversità genetica.

L'attuazione di tali misure è prevista mediante attivazione di specifici **Programmi zonali agroambientali** predisposti da ciascuna Regione per zone omogenee, in conformità all'art. 2 del Regolamento, e approvati dalla Commissione delle C.E. .

Per la realizzazione dei programmi sono previsti aiuti diretti agli imprenditori agricoli sotto forma di compensi erogati annualmente sulla base di impegni almeno quinquennali assunti da parte dei beneficiari; per ogni impegno sono previste azioni differenziate in funzione degli obiettivi specifici perseguiti dal Programma zonale agroambientale per ciascuna delle zone omogenee del territorio regionale.

I Programmi zonali agroambientali pluriennali predisposti da questa Regione per le zone omogenee di Pianura, Collina e Montagna, in corso di approvazione da parte della Giunta regionale, sono attualmente nella fase istruttoria da parte della Commissione delle C.E. e saranno applicabili dopo la loro definitiva approvazione. Pertanto i suddetti programmi potranno trovare completa e integrale attivazione solo a partire dalla prossima annata agraria 1994 - 95.

Tuttavia la Giunta regionale, in considerazione della imminente approvazione dei programmi da parte della Commissione delle C.E., ritiene opportuno attivare sin dalla corrente annata agraria 1993 -94 alcune delle misure previste dai programmi stessi al fine di consentire l'immediato accesso agli aiuti previsti per quegli imprenditori agricoli che già attuano taluni impegni (mantenimento di situazioni in essere) o che intendono dare attuazione a misure non strettamente correlate all'inizio dell'annata agraria.

In questa fase preliminare, nelle more della approvazione definitiva dei programmi, si ritiene necessario fornire le opportune informazioni per trasferire a livello operativo gli obiettivi, i criteri e le azioni previste e stabilite nei Programmi zonali pluriennali agro-ambientali relativi a Pianura Collina e Montagna dell'Emilia-Romagna.

Inoltre considerato che, in funzione dei tempi tecnici necessari all'Ente pagatore (AIMA) per assicurare la liquidazione dei premi entro il 15 ottobre p.v., la presentazione delle domande, per l'annata in corso, dovrà avvenire nel corrente mese, vengono definite le procedure e le modalità di compilazione e di presentazione delle domande di aiuto da parte dei potenziali beneficiari agli Enti Delegati competenti per territorio entro il termine tassativo del 31 maggio 1994.

Si precisa che la presentazione delle domande non implica nessun tipo di impegno da parte dell'Amministrazione regionale, sino a quando la competente Commissione delle C.E. non abbia assunto una specifica decisione al riguardo dei programmi presentati da questa Amministrazione.

## 2) INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELLE ZONE OMOGENEE.

La zonizzazione del territorio dell' Emilia-Romagna è realizzata attraverso l'applicazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), reso esecutivo con delibera regionale n. 1338 del 28 gennaio 1993, e nel quale sono individuate le 23 "Unità di paesaggio" che formano le tre zone omogenee seguenti:

- 1) La montagna:  
Unità di paesaggio nn 18,19,20,21,22,23;
- 2) La collina:  
Unità di paesaggio nn. 12,13,14,15,16,17;
- 3) La pianura:

1992/1994

Unità di paesaggio nn. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.

Le zone omogenee sono caratterizzate dalle seguenti quote s.l.m.:

- Montagna > 600 m.;
- Collina > 100 m.; < 600 m.;
- Pianura < 100 m.

Per i territori e per le aziende ivi ricadenti localizzate ad altitudini intermedie, si adotta il concetto di quota prevalente che è definita dalla media aritmetica della quota più bassa e di quella più alta.

### 3) AREE PREFERENZIALI

Si definiscono aree preferenziali quei territori che per caratteristiche ambientali risultano essere particolarmente sensibili agli impatti derivanti dall'attività agricola o che richiedono interventi specifici di risanamento e/o di salvaguardia dal degrado biologico, idrologico e pedologico.

Nelle suddette aree è prevista la corresponsione di un premio modulato, oltre che sulla base della perdita di reddito che l'impegno comporta, anche su una quota aggiuntiva finalizzata ad incentivare l'applicazione della misura.

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree.

L'elenco di tali aree è riportato integralmente nell'Allegato n.2 della presente circolare.

Il richiedente dovrà riportare in calce all'allegato P1, nell'apposito spazio riservato alle annotazioni, l'indicazione del codice delle aree preferenziali (allegato n.2 alla presente circolare) cui si riferiscono le particelle elencate nel medesimo allegato P1 (riquadro n.8).

### 4) BENEFICIARI

Possono usufruire dell'aiuto gli imprenditori agricoli, che conducono un'azienda agricola e che si impegnano ad applicare una o più delle azioni previste dal programma zonale agro-ambientale dell'Emilia-Romagna.

Per godere dell'aiuto devono dimostrare di aver condotto la propria azienda per almeno un'annata agraria e di avere il diritto di condurla per il periodo per il quale viene sottoscritto l'impegno.

La conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Qualora il periodo di disponibilità di conduzione, nel caso dell'azienda in affitto, sia inferiore alla

1993/1994

durata dell'impegno, la domanda e l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. Nei casi di vendita totale o parziale dell'azienda, oppure di modifica dello stato della proprietà per successione ereditaria, il beneficiario, o l'erede, deve notificare agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale, le variazioni intervenute, e l'impegno dei nuovi proprietari beneficiari a proseguire l'obbligo assunto dal precedente proprietario. Resta inteso che il vincolo deve essere mantenuto obbligatoriamente dall'acquirente o dal successore fino al compimento del periodo d'impegno.

Limitatamente alle azioni E 1 ed E 2 possono accedere all'impegno, oltre agli imprenditori proprietari e/o conduttori, anche altri soggetti, escluso gli Enti di Diritto Pubblico, che si impegnino all'adozione delle azioni previste, purchè alla domanda sia allegata una dichiarazione di assenso da parte del proprietario dei terreni, sottoscritta con firma autenticata.

#### 5) AZIONI ATTIVABILI NELLA ANNATA AGRARIA 1993-94

Nel corso della corrente annata agraria verranno attivate le sole azioni di seguito descritte e limitatamente agli impegni per ciascuna specificati.

##### Azione A 2 - Agricoltura biologica.

Concerne l'applicazione delle metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Reg. (CEE) n.2092/91 e successive modificazioni e dalla L.R. 26 ottobre 1993, n.36 per le aziende biologiche a regime ed in conversione.

Questa azione si applica in pianura, collina e montagna, e senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

##### Azione B 2 - Gestione dei terreni con regime sodivo.

Tale azione può essere applicata limitatamente all'impegno di mantenimento dei prati o dei pascoli (cod. B2M).

L'applicazione dell'impegno interessa interamente le zone omogenee di collina e di montagna (sia per le aree ordinarie che per le aree preferenziali), mentre per quanto riguarda la pianura l'azione è applicabile esclusivamente nelle aree preferenziali contraddistinte dai numeri: 2, 4, 6 di cui allegato 2.

##### Azione D 5 - Specie animali locali minacciate di estinzione

Concerne la salvaguardia di specie, razze e popolazioni animali autoctone a limitata diffusione, in possesso di caratteristiche genetiche meritevoli di conservazione (in applicazione della lettera d) dell'art 2 del Reg. (CEE) n. 2078/92.

Si applica su tutto il territorio regionale, sulla base dell'attuale situazione di allevamento, con particolare riferimento alle zone di allevamento tradizionali (allegato n. 5) e per le specie e razze di seguito specificate:

**Bovini:**  
Romagnola, Reggiana, Bianca Val Padana, Ottonese-Varzese.

**Ovini:**  
Cornigliese, Cornella Bianca, Zucca Modenese.

**Equini:**  
Cavallo del Ventasso, Bardigiano, Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido.

**Azione E 1 - Cura dei pascoli estensivi di Montagna mediante ordinaria manutenzione.**

L'applicazione dell'impegno prevede la cura dei pascoli in effettivo stato di degrado o di abbandono e riguarda la zona omogenea di montagna al cui interno sono delimitate le aree preferenziali contraddistinte dai numeri: 6,7,9 di cui all'allegato n. 2.

I pascoli arbustati o alberati devono mantenere una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.

**Azione E 2 - Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna.**

L'applicazione dell'impegno è relativa ai soli boschi cedui in effettivo stato di abbandono o degrado e riguarda le zone omogenee della montagna e della collina al cui interno sono delimitate le aree preferenziali contraddistinte dai numeri 6, 7, 9 di cui all'allegato n. 2.

## 6) REGIME DI AIUTI

Coloro che chiedono di sottoscrivere uno o più degli impegni, avendone i requisiti, e che rispettino le modalità di applicazione, hanno diritto a beneficiare degli aiuti previsti, che verranno erogati direttamente dall'A.I.M.A. secondo le modalità scelte dal beneficiario stesso all'atto di presentazione della domanda.

Gli aiuti previsti per ciascuna delle azioni attivate sono descritti per ciascuna azione al successivo paragrafo.

## 7) DESCRIZIONE DELLE AZIONI ATTIVATE.

Per una puntuale lettura della presente circolare si richiamano gli impegni previsti dall'art. 2 del Regolamento e le condizioni e criteri di applicazione di ciascuna azione previsti dai Programmi zonali pluriennali agro-ambientali relativi a Pianura Collina e Montagna dell'Emilia-Romagna.

Azione A 2 - Tecniche di conduzione derivanti dall'agricoltura biologica a regime ed in conversione.

Il richiedente ha l'obbligo di applicare per cinque anni le metodologie dell'agricoltura biologica prevista dal regolamento CEE n. 2092/91 sull'intera superficie aziendale, sia a regime che in conversione.

Il richiedente ha l'obbligo di rispettare inoltre le condizioni previste dall'impegno D 1 dei Programmi zonali pluriennali agro-ambientali dell'Emilia-Romagna (mantenimento di una superficie aziendale pari ad almeno il 5% della SAU in pianura, 10% in collina e 15% in montagna, investita ad elementi naturali quali siepi, piantate, alberate, boschetti, ecc.).

E' fatto obbligo di allegare alla presentazione della domanda un attestato, rilasciato dall'Organismo di controllo riconosciuto in base al regolamento CEE 2092/91 (allegato n. 3), dal quale risulti che l'azienda ha notificato l'attività prima del 31 dicembre 1993, risulti iscritta all'albo prima del 31 gennaio 1994, ed è sottoposta ai controlli previsti e dove siano specificati gli appezzamenti a regime e quelli in conversione.

Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello della presentazione della domanda i beneficiari devono presentare ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione competenti per territorio analogo attestato dal quale devono risultare i dati relativi al riparto colturale aziendale (con specificazione degli appezzamenti interessati alla metodologia dell'agricoltura biologica sia a regime che in conversione).

L'azienda interessata ogni anno entro il 20 di settembre deve presentare inoltre al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione competente per territorio, una dichiarazione dell'Organismo di controllo delle ispezioni effettuate (data, eventuali inadempienze e sanzioni). Tali dati potranno essere trasmessi al Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione, previo accordo, su supporto informatico.

Al fine della erogazione degli aiuti previsti le aziende biologiche in conversione vengono equiparate a quelle a regime con l'impegno di restituire i premi qualora siano escluse per qualunque motivo dalla certificazione dall'Organismo di controllo.

Nell'applicazione dell'AZIONE A 2 l'entità dell'aiuto è uguale su tutto il territorio di questa Regione, senza distinzione fra le aree ordinarie e preferenziali.

Si precisa che la coltura dell'asparago è considerata agli effetti della rendicontazione "Altra coltura annuale e pascolo".

Gli aiuti concessi alle aziende che si impegnano ad adottare le norme previste sono calcolati in base alla superficie

interessata, al tipo di azione, al tipo di coltura ed all'area di riferimento:

TABELLA DEGLI AIUTI ANNUALI PREVISTI PER L'IMPEGNO A 2:  
E.C.U./ETTARO

AREA/TIPO DI AZIONE	COLTURE ANNUALI CON AIUTI COMPENSATIVI (REG. CEE 1765/92)	ALTRE COLTURE ANNUALI E PASCOLI	OLIVETI SPECIALIZZATI	ALTRE COLTURE PERENNI E VIGNETO
AREE PREFERENZIALI ED ORDINARIE				
A 2	150	250	400	700

Azione B 2 - Gestione dei terreni con regime sodivo.

Delle numerose operazioni agronomiche previste dall'azione B 2 come risulta dall'allegato n. 1 si applica solo quella inerente "mantenimento dei prati o dei pascoli".

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni ad attuare il mantenimento dei prati polifiti permanenti o i pascoli nelle diverse aree di competenza, con l'obbligo di effettuare sulle superfici oggetto dell'impegno le seguenti operazioni:

- controllo delle erbe infestanti senza ricorrere ai diserbanti chimici;
- effettuare la scerbatura manuale o meccanica delle scoline limitrofe agli appezzamenti interessati all'aiuto;
- non impiegare concimi chimici e fitofarmaci;
- distribuzione eventuale di liquami di allevamento nelle quantità e secondo le modalità previste da un apposito piano, redatto in conformità alle disposizioni della L.R. n. 7/83 e successive modificazioni, e debitamente approvato dalle Autorità competenti;
- nei pascoli è necessario mantenere pulita la superficie da essenze arbustive infestanti e non superare il carico di 2 UBA/ha in pianura e di 1,4 UBA/ha in collina e montagna.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad 1 ettaro. L'importo del premio è commisurato alla superficie oggetto dell'impegno nella misura di 140 E.C.U./Ha nelle aree preferenziali e di 90 E.C.U./Ha nelle aree ordinarie.

Azione D 5 - Specie animali locali minacciate di estinzione

L'applicazione di questa azione avviene, con priorità, nelle zone specifiche di allevamento per ogni singola razza (Allegato n. 5).

Per quanto riguarda la razza Romagnola si precisa che la presentazione delle domande non equivale ad alcuno tipo di impegno da parte dell'Amministrazione regionale, in quanto la Commissione Europea si è riservata una specifica decisione al riguardo.

Il beneficiario si impegna a:

- mantenere per 5 anni i soggetti delle razze oggetto di aiuto;
- effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate per ogni razza nel programma allegato;
- provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze precedentemente indicate;
- consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato n. 5);
- provvedere ad identificare gli animali (marcatura) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
- mantenere un carico animale per ettaro di superficie foraggera non superiore a 2 U.B.A./Ha in Pianura ed a 1,4 U.B.A./Ha in Collina e Montagna.

L'erogazione del premio avverrà nella misura di 100 ecu per anno per ogni U.B.A. allevata;

Il calcolo delle U.B.A. verrà effettuato sulla base della tabella di conversione ( tabella 2) riportata nelle istruzioni a tergo della domanda di aiuto (modulo A.I.M.A.);

Non è consentita la riduzione della consistenza complessiva (espressa in UBA) della mandria o gregge per cui si presenta domanda di premio, salvo documentati casi di forza maggiore;

E' consentito il trasferimento dei capi ad altro proprietario, purchè questi rilevi anche gli obblighi previsti dal Regolamento in oggetto, e sottoscritti dal precedente proprietario.

Azione E 1 - Cura dei pascoli estensivi di Montagna mediante ordinaria manutenzione.

Il richiedente si impegna, per un periodo non inferiore a 5 anni, durante il quale provvede:

- ad effettuare nell'ambito del suddetto periodo, almeno due sfalci, da praticarsi dopo la seconda decade di luglio e ad asportare la biomassa prodotta;
- ad eseguire la ripulitura delle essenze arbustive infestanti nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti Delegati o dagli Enti gestori dei Parchi per il territorio di loro competenza;
- praticare la manutenzione annuale per la conservazione del cotico erboso;
- a compiere la manutenzione della regimazione idrica superficiale;
- a non utilizzare fitofarmaci, diserbanti e concimi chimici;
- a mantenere, nel caso di pascoli già arbustati o alberati, una percentuale di essenze arbustive non inferiore al 10% della superficie oggetto dell'aiuto.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1.

Sono ammesse all'aiuto esclusivamente le superfici a prato-pascolo, situate ad altitudini superiori a 600 m. s.l.m., che alla data del 30/7/92 non abbiano subito uno sfalciato da almeno 3 anni e siano in evidente stato di degrado; tali condizioni devono essere attestate dal richiedente con dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Le eventuali produzioni delle superfici ammesse agli aiuti non possono essere commercializzate, ma solo eventualmente reimpiegate nell'azienda del beneficiario.

L'importo del premio sarà commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- 100 E.C.U./Ha nelle aree preferenziali;
- 50 E.C.U./Ha nelle altre aree.

**Azione E 2 - Cura dei boschi cedui abbandonati di collina e di montagna.**

Il beneficiario si impegna per almeno cinque anni, durante i quali ha l'obbligo di effettuare le seguenti operazioni sulle superfici oggetto dell'impegno:

- controllo degli arbusti infestanti (es. vitalba e rovo), ed eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;

- controllo della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;
- manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna e della regimazione idrica superficiale esistente.

Il beneficiario deve impegnarsi a salvaguardare la composizione del popolamento forestale con particolare riferimento al mantenimento delle essenze arbustive presenti di cui all'allegato n. 4 e ad asportare il materiale legnoso di risulta, che non deve essere bruciato all'interno del bosco.

La superficie oggetto dell'impegno non deve essere inferiore ad Ha 1.

Sono ammesse all'aiuto esclusivamente le superfici forestali a bosco ceduo che alla data del 30/7/92 non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale, comunque non inferiore a 10 anni.

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante le suddette condizioni.

a) I periodi minimi espressi in anni per i "cedui puri" sono pertanto:

- faggio ..... anni 36; (24)
- quercia, ~~carpino~~ ..... anni 23; (15)
- castagno ..... anni 15; (10)
- ontano, nocciolo, ~~robinia~~, ~~salice~~, ~~betulla~~ .... anni 10. (5)

b) I periodi minimi espressi in anni da applicare ai "cedui misti" con prevalenza del faggio sono pertanto:

- faggio ..... anni 36; (24)
- quercia ..... anni 23; (15)
- ontano, nocciolo, ~~robinia~~, ~~salice~~, ~~betulla~~ .... anni 10. (5)

L'importo del premio è commisurato all'intera superficie oggetto dell'impegno nella misura di:

- n. 250 E.C.U./Ha per le aree preferenziali;
- n. 150 E.C.U./Ha per le altre aree.

#### 8) PROCEDURE

Gli imprenditori agricoli che intendono beneficiare dell'aiuto devono presentare specifica domanda all'Ente Delegato competente per territorio in funzione dell'ubicazione del centro aziendale.

Alla domanda base (A.I.M.A.) redatta in triplice copia e corredata dalla documentazione prevista dall'azione che si intende attuare, deve essere aggiunta la domanda regionale

in duplice copia, il cui fac-simile (allegato regionale P 2) fa parte integrale della presente circolare.

Le domande relative alle azioni A 2, B 2, D 5, E 1, E 2, devono essere presentate all'Ente Delegato entro il 31 maggio p.v..

L'annata agraria inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Gli Enti Delegati, sono tenuti ad avvalersi dei Servizi Provinciali dell'Agricoltura e Alimentazione, che provvedono alla istruttoria e ad accertare che la domanda corredata dal modello regionale sia stata debitamente compilata e sottoscritta con firma autenticata, e che sia completa dei dati, delle informazioni e delle documentazioni richieste.

Le domande irregolari verranno respinte. Le domande verranno altresì respinte qualora risultino mancanti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa comunitaria e dal Programma Zonale Pluriennale Regionale.

Le domande incomplete per quanto attiene la documentazione allegata potranno essere ugualmente accolte; nel qual caso l'ufficio istruttore assegnerà un termine non superiore a 30 giorni dalla data di invio della richiesta, per il completamento della documentazione. Trascorso tale termine, qualora non venga rispettato, la domanda è archiviata.

I competenti uffici istruttori trasmettono all'AIMA copia delle domande entro i 15 giorni successivi al termine stabilito di presentazione delle stesse (entro il 15 giugno).

L'AIMA riceve le domande ed effettua gli incroci tra i dati acquisiti e quelli di cui dispone (catasto terreni, anagrafe tributaria, altri) e successivamente invia ai Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione della Regione per ciascuna domanda le schede di controllo relative ai predetti incroci, nonché il software di gestione delle domande stesse.

Il richiedente è tenuto, pena l'esclusione della domanda, a permettere l'accesso all'azienda ai rappresentanti degli organi di controllo, a collaborare, anche mediante proprio incaricato, alle relative operazioni e a rendere disponibili copia dei documenti catastali eventualmente richiesti.

Gli Enti Delegati al termine dell'istruttoria e degli eventuali sopralluoghi in campo, tenuto conto delle possibili variazioni, comunicano all'AIMA entro e non oltre il 15 settembre p.v. le schede di liquidazione ed il relativo supporto magnetico. Gli elenchi che perverranno in ritardo saranno liquidati l'anno successivo.

Gli Enti Delegati al termine dell'istruttoria, e comunque entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, notificano ai richiedenti, a mezzo

raccomandata, l'accoglimento o l'archiviazione della domanda di adesione al regime di aiuti.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, all'atto della notifica, e comunque prima dell'invio della scheda di liquidazione, l'Ente Delegato provvede a richiedere, qualora occorrente, la documentazione di cui alle Leggi 31/5/65 n.575 e 13/9/82 n.646 e successive modificazioni ("ant-imafia").

-----

Gli Enti e gli organismi in indirizzo sono invitati a dare la più ampia e tempestiva informazione del contenuto della presente circolare.

L'ASSESSORE  
(G. Tampieri)

Allegati:

- n. 1 - codice e denominazione delle azioni attivate;
- n. 2 - codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna;
- n. 3 - codice degli organismi di controllo;
- n. 4 - codice delle essenze (arboree ed arbustive) ammesse;
- n. 5 - tabella relativa all'azione D 5;

MODULI DEGLI "ALLEGATI REGIONALI - P 2" INERENTI A:

- A 2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA;
- B 2 - GESTIONE DEI TERRENI CON REGIME SODIVO;
- D 5 - SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE;
- E 1 - CURA DEI PASCOLI ESTENSIVI DI MONTAGNA;
- E 2 - CURA DEI BOSCHI CEDUI ABBANDONATI IN COLLINA E MONTAGNA.

GD/es

Codici e denominazione delle azioni attivateA2 - Agricoltura biologica.

- A2C - Applicazione delle tecniche di agricoltura biologica alle colture che beneficiano degli aiuti compensativi di cui al Reg. (CEE) n.1765/92;
- A2N - Applicazione delle tecniche di agricoltura biologica alle altre colture annuali e pascoli;
- A2U - Applicazione delle tecniche di agricoltura biologica agli uliveti specializzati;
- A2P - Applicazione delle tecniche di agricoltura biologica alle colture perenni e/o vigneti;
- A2D - Superfici investite ad elementi naturali;
- S00 - Altre superfici aziendali (comprese le tare) che non beneficiano di aiuti.
- 

B2 - Gestione dei terreni con regime sodivo;

- B2M - Mantenimento delle superfici investite a prati o dei pascoli;
- S00 - Altre superfici aziendali (comprese le tare) che non beneficiano di aiuti.
- 

D5 - Allevamento di specie e di razze in via di estinzione;

- D5F - Superfici investite a colture foraggere;
- S00 - Altre superfici aziendali (comprese le tare).
- 

E1 - Cura dei pascoli estensivi di montagna mediante ordinaria manutenzione;

- E10 - Superfici investite a pascoli estensivi;
- S00 - Altre superfici aziendali (comprese le tare) che non beneficiano di aiuti.
- 

E2 - Cura dei boschi cedui abbandonati in collina e montagna;

- E20 - Superfici investite a bosco ceduo;
- S00 - Altre superfici aziendali (comprese le tare) che non beneficiano di aiuti.
-

Codice aree preferenziali individuate dalla Regione Emilia-Romagna

AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA

- 1 - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (art. n. 17 e 34 del P.T.P.R.);
- 2 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. n. 28 del P.T.P.R.);
- 3 - Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica: per i corsi d'acqua tutelati dall'art. n. 34 del P.T.P.R. e i principali canali di bonifica viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali incluse anche solo parzialmente in tali aree;
- 4 - Aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui agli art. n. 5 e 6 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 236;
- 5 - Aree ad elevato rischio ambientale individuate ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 349/86.

AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA

- 6 - Parchi nazionali e parchi e riserve regionali istituiti e previsti dall'art. n. 30 del P.T.P.R.;
- 7 - Zone di tutela naturalistica (art. n. 25 del P.T.P.R.);
- 8 - Oasi di protezione della fauna e aziende faunistico-venatorie.

AREE PREFERENZIALI A PREVALENTE TUTELA PAESAGGISTICA

- 9 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. n. 19 del P.T.P.R.).

Allegato n° 3

Codice degli organismi di controllo

- 1) Cod. A S S - Associazione Suolo e Salute - via Sacchi, 48 I-10128 Torino.
- 2) Cod. B A C - BIAGRICOOP - via Berretta Rossa 61/5 I-40133 Bologna.
- 3) Cod. C P B - Consorzio per il controllo dei prodotti biologici - viale A. Masini, 4/II I-40126 Bologna.
- 4) Cod. A I B - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - via Ponte Muratori, 6 I-41058 Vignola MO.
- 5) Cod. D E M - DEMETER - Associazione per la tutela della qualità biodinamica in Italia - via Fornello, 4 I-43030 Basilicanova PR.
- 6) Cod. A M B - Associazione marchigiana per l'Agricoltura Biologica - via Fratelli Bandiera, 28 I-60019 Senigallia AN.
- 7) Cod. A E B - Associazione AGRI.ECO.BIO. - via Martiri d'Italia, 38 I-10014 Caluso TO.

ALLEGATO 4

CODICE DELLE ESSENZE AMMESSE

ESSENZE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI					CARATTERISTICHE	
	L	P	C	EM	M	AL	RA
1) Leccio	X	X	X				
2) Pino domestico	X	X	X				
3) Pino marittimo	X						
4) Farnia	X	X					
5) Frassino ossofillo	X	X					X
6) Pioppi bianco e nero	X	X	X	X		X	X
7) Robinia	X	X	X	X			
8) Salici (Sp.p.)	X	X	X	X	X		
9) Ontani (Sp.p.)	X	X	X	X			
10) Carpino bianco	X	X	X	X			
11) Acero campestre	X	X	X	X			
12) Olmo	X	X	X	X			
13) Noce		X	X	X			
14) Civardello			X	X			
15) Sorbo montano				X	X		
16) Tiglio		X	X	X	X		
17) Ciliegio		X	X	X	X		
18) Rovere		X	X	X			
19) Sorbo domestico		X	X	X			
20) Gelso		X	X	X			
21) Bagolaro		X	X	X			
22) Roverella			X	X			
23) Orniello		X	X	X			
24) Pino silvestre			X	X			
25) Carpino nero			X	X			
26) Castagno			X	X			
27) Acero opaco				X	X		
28) Cerro			X	X	X		
29) Pino nero				X	X		
30) Sorbo uccellatori			X	X	X		
31) Frassino maggiore		X	X	X	X		
32) Acero montano				X	X		
33) Acero riccio			X	X	X		
35) Olmo montano				X	X		
35) Abete bianco					X		
36) Faggio					X		
37) Abete rosso					X		
38) Cipresso comune	X	X	X				
39) Pero selvatico		X	X	X	X	X	
40) Melo selvatico		X	X	X			
41) Siliquastro		X	X	X			

ESSENZE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI					ATTI.D.ENTI	
	L	P	C	BM	M	AL	RA
42) Alaterno		X	X				
43) Agrifoglio		X	X				
44) Prugnole	X	X	X	X			
45) Biancospino	X	X	X	X			
46) Sanguinello	X	X	X	X			
47) Ligustro	X	X	X	X			
48) Frangola	X	X	X	X			
49) Fusaggine	X	X	X	X			
50) Lentaggine	X	X	X	X			
51) Sambuco	X	X	X	X			
52) Spino cervino		X	X	X			
53) Azzeruolo		X	X	X			
54) Nespolo		X	X				
55) Paliuro	X	X	X	X			
56) Pallone di maggio			X				
57) Ginestra		X	X	X			
58) Lantana	X		X	X		X	
59) Ginepro		X	X	X		X	
60) Nocciolo			X	X		X	
61) Bosso		X	X	X		X	
62) Olivello spinoso			X	X		X	
63) Corniolo	X	X	X				
64) Tamerice			X	X		X	
65) Maggiociondolo			X	X			
66) Emero			X	X			
67) Olivello di boemia		X	X	X			
68) Vescicaria		X	X	X			
69) Scotano		X	X	X			
70) Mirabolano	X	X	X				
71) Agazzino	X	X	X				

L = Litoraneo  
 P = Padano  
 C = Collinare  
 BM = Basso Montano  
 M = Montano  
 AL = Arboricoltura da legno  
 RA = Rapido accrescimento

NB. Le Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, possono modificare e limitare le indicazioni relative all'utilizzo delle essenze sopraelencate.

- Nel presente elenco sono inserite anche essenze arboree e arbustive utili per l'apicoltura.

RAZZA BOVINI	ZONA DI ALLEVAMENTO	ORGANISMO DI GESTIONE
ROMAGNOLA	BOLOGNA, FERRARA, FORLI', RAVENNA E RIMINI	ASSOCIAZIONI PROVINCIALI ALLEVATORI (ASS. NAZ. ALLEVATORI BOVINI IT. DA CARNE)
REGGIANA	REGGIO EMILIA PARMA, MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI DI REGGIO EMILIA (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
MODENESE	MODENA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OTTONESE-VARZESE	PIACENZA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
OVINI		
CORNIGLIESE	COLLINA E MONTAGNA DI TUTTE LE PROVINCE	ASS. PROV. ALLEVATORI
CORNELLA BIANCA	REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA	ASS. PROV. ALLEVATORI
ZUCCA MODENESE	REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA	ASS. PROV. ALLEVATORI
EQUINI		
CAVALLO DEL VENTASSO	REGGIO EMILIA	ASS. PROV. ALLEVATORI (REGISTRO ANAGRAFICO c/o A.I.A.)
BARDIGIANO	PARMA, PIACENZA	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO BARDIGIANO
CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.	BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLI'	ASS. NAZ. ALLEVATORI CAVALLO AGRICOLO ITALIANO T.P.R.







RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

[ ]

partita iva o codice del richiedente

Assessorato Agricoltura

Regione Emilia-Romagna

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNATA AGRARIA 19... -19...

**E2 - CURA DEI BOSCHI CEDUI ABBANDONATI IN COLLINA E MONTAGNA**

Numero di moduli P1 allegati: [ ]

per un totale di :

E10 superfici investite a bosco ceduo

S00 altre superfici aziendali (comprese le tare)

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

AREE PREFER.	AREE
ETTARI	AREE

+

ALTRE AREE	AREE
ETTARI	AREE

=

[ ]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

Il sottoscritto [ ]

chiede:

si impegna:

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg Cee n.2078/92, come da programma Agroambientale della Regione Emilia-Romagna

- ad effettuare nell'arco del quinquennio di impegno il controllo delle infestanti vitalba e rovo ed alla

eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati

o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;

- ad effettuare annualmente il controllo della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali

del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;

- alla ammutazione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna nonchè delle regimazioni idriche

superficiali esistenti nelle superfici oggetto dell'impegno;

- a salvaguardare la composizione del popolamento forestale con particolare riferimento al mantenimento

delle essenze arbustive presenti di cui all'allegato del Programma Zonale pluriennale Agroambientale e

ad esportare il materiale legnoso di risulta che non deve essere bruciato all'interno del bosco;

- le superfici forestali a bosco ceduo alla data del 30 luglio 1992 i non abbiano subito il taglio per un numero di

anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima di polizia

forestale, comunque non inferiore a 10 anni e che sono in evidente stato di abbandono o di degrado;

- dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario dei terreni.

dichiara che:

si allega:

[ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FAITTA A:

[ ]

IL

[ ]

[ ]  
(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

rità iva o codice del richiedente

RIPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE

REG. (CEE) N. 2078/92

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA

D5 - SPECIE ANIMALI LOCALI MINACCIATE DI ESTINZIONE

numero di moduli P1 allegati:

per un totale di:

5 F superfici investite a colture foraggere  
00 altre superfici aziendali  
TOTALI SUPERFICI

ETTARI	ABE
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SPECIE

RAZZA /POPOLAZIONE

ORGANISMO GESTORE DELLA RAZZA/E:

CONSISTENZA DEL BESTIAME OGGETTO DI AIUTO IN UBA:

VACCHE	<input type="text"/>	X 1,0	UBA =	<input type="text"/>
TORO, ALTRI BOVINI DI ETA' SUP. A 2 ANNI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA =	<input type="text"/>
BOVINI DI ETA' TRA 6 MESI E 2 ANNI	<input type="text"/>	X 0,6	UBA =	<input type="text"/>
EQUINI DI ETA' SUP. A 6 MESI	<input type="text"/>	X 1,0	UBA =	<input type="text"/>
PECORE	<input type="text"/>	X 0,15	UBA =	<input type="text"/>

UBA TOTALI DI CUI ALL'AZIONE D5

ALTRE UBA AZIENDALI

UBA TOTALI AZIENDALI

Il sottoscritto

chiede:

si impegna:

- ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg Cee n.2078/92, come da programma Agroambientale della Regione Emilia-Romagna
- mantenere per 5 anni i soggetti delle razze oggetto di aiuto;
  - effettuare la riproduzione in purezza, secondo le diverse modalità specificate per ogni razza nell'allegato al Programma Regionale;
  - provvedere a far iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici i soggetti delle razze bovine ed equine precedentemente indicate;
  - consentire i controlli e rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici;
  - provvedere ad identificare gli animali (marcatore) secondo le norme ufficiali dei rispettivi Libri Genealogici e Registri Anagrafici;
  - a mantenere un carico animale per ettaro di superficie foraggiera non superiore a 2 UBA/ha in pianura ed a 1,4 UBA/ha in collina e montagna.

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

FATTA A:

IL



(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

2

**Regione Emilia Romagna**

Assessorato all'Agricoltura e Alimentazione

24 MAG. 1994

Bologna, li \_\_\_\_\_

Servizio Produzioni Agricole

Prot. N. 18136 /4.2

Risposta al foglio N. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

OGGETTO:

e, p.c.

Risposta ai quesiti  
inerenti le circolari  
regionali applicative  
dei Regg. CEE 2078 e  
2080 del 1992.

- Alle Organizzazioni Regionali  
Cooperative, Professionali e  
Sindacali

- Alle Amministrazioni Prov.li  
Assessorato Agricoltura  
e Alimentazione

- Al Comitato Circondariale  
di Rimini

- Ai Servizi Provinciali  
Agricoltura e Alimentazione

- Al Servizio Circondariale  
Agricoltura e Alimentazione  
di Rimini

- Agli Uffici Agricoli Zonali

L O R O        S E D I

In riferimento alle richieste di chiarimenti, ed in particolare a quelle contenute nel documento che si allega, inoltrati dalle organizzazioni in indirizzo, si precisa quanto segue osservando l'ordine dei punti illustrati nel documento stesso:

- Circolare sul Reg. CEE 2078/92 (Prima e seconda parte).

1 - Si ribadisce che l'azienda deve rispettare le condizioni relativamente all'azione D 1 in funzione delle percentuali in termini di superficie di elementi naturali previste dal Programma pluriennale agro-ambientale regionale, sia nel caso che già tali impianti siano presenti in azienda sia che impiantati entro l'anno 1994.

Poichè l'azione D 1 non è stata attivata nell'annata in corso, non può essere ammessa all'aiuto specifico. Tale azione sarà ammessa invece a partire dalla prossima annata agraria anche nell'ambito dell'impegno A 2, in funzione dell'approvazione del programma.

- 3 - Per quanto riguarda la documentazione catastale è sufficiente la visura catastale e fotocopie dell'estratto di mappa o planimetria.
- 4 - Per terreno in coltivazione è già specificato al punto 7 nei criteri di ammissibilità di cui alla circolare regionale.
- 5 - Gli importi indicati nella circolare regionale sono approvati dalla U.E. come importi massimi; pertanto non possono essere superati anche se il preventivo risulta superiore salvo i casi previsti dalle analisi stesse.
- 6 - Per quanto attiene al sesto d'impianto è considerato come indice di riferimento per determinare il costo di ogni singola pianta messa a dimora; pertanto può essere consentito anche un minor numero di piante entro però un limite che sarà valutato al momento della verifica per l'approvazione del progetto.
- 7 - I lavori di miglioramento boschivo, non di manutenzione pertanto, vanno eseguiti entro i termini che saranno stabiliti dalla concessione rilasciata dagli Enti Delegati, che terranno conto dell'entità dei lavori e della forza lavorativa del beneficiario. La liquidazione dovrà essere effettuata in unica soluzione dopo la verifica per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori approvati.
- 8 - Per quanto riguarda il progetto esecutivo si ribadisce che dovrà essere allegato alla domanda, o presentato entro 30 giorni dalla presentazione della stessa, in quanto è documento essenziale per la verifica in loco e per stabilire l'importo da concedere; non serve pertanto solo per determinare l'accoglimento o meno della domanda che deve rispondere ad altre esigenze e non solo tecniche.  
La domanda di per sè è già un impegno preciso, pertanto chi vuole beneficiare di aiuti sa già quali sono gli obblighi cui deve sottostare ad iniziare dalla progettazione dei lavori, che vuole dire anche coinvolgimento nella responsabilità della scelta tecnica di un professionista.
- 9 - La documentazione per richieste di miglioramento delle superfici boscate è la stessa di quella necessaria per l'imboschimento, ad eccezione della dichiarazione o elencazione delle superfici coltivate il 31/7/92.
- 10 - Per il premio di mancato reddito da erogare ogni anno, per 20 anni, si deve fare riferimento anche all'attività svolta dal richiedente il 31/7/92, data di riferimento, per cui se non è imprenditore agricolo o non coltivava terreno in tale data il premio è stabilito in 150 E.C.U. ha/anno.

3

 **Regione Emilia-Romagna**

Assessorato Agricoltura

Dipartimento Attività Produttive

data 8 GIU 1994 protocollo n° 2001/4 risposta al foglio

oggetto

- Amministrazioni Provinciali Assessorati Agricoltura
- Comitato Circondariale di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale Agricoltura e Alimentazione di Rimini
- e, p.c. - Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali
- Assessorato Regionale Programmazione, Pianificazione e Ambiente
- Organizzazioni Regionali Cooperative, Professionali e Sindacali
- Coordinamento Regionale del Corpo Forestale dello Stato
- Ordini Professionali  
Dottori Agronomi e Forestali,  
Periti Agrari e Agrotecnici
- Organismi di Controllo dell'Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana Allevatori
- Associazione Nazionale Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Bardigiano
- Associazione Nazionale della Pastorizia
- Associazione Regionale Allevatori
- Associazioni Provinciali Allevatori

- Al capitolo 8 - PROCEDURE:

- Gli Enti Delegati comunicano all'AIMA entro e non oltre il 25 settembre p.v. le schede di liquidazione anziché il 15 settembre p.v. come è scritto.
- Negli allegati regionali P 2 inerenti le azioni previste la dicitura "Assessorato Agricoltura" è sostituita con "Ente Delegato....".
- Relativamente all' autentica della firma in calce alla domanda di adesione, in considerazione del fatto che in alcuni casi questa è avvenuta, nell' erroneo presupposto che la procedura da attuare fosse la stessa, con le modalità già utilizzate nell' applicazione del Reg. (CEE) n. 1765/92, si ritiene che, in questi casi, vi siano le condizioni per poter procedere in via di sanatoria, alla regolarizzazione delle autentiche medesime da parte dei preposti uffici degli Enti delegati. Detta regolarizzazione dovrà avvenire entro il 14 giugno 1994.

## 2. REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/92 e Reg. (CEE) n. 2078/92

- Utilizzo dei tecnici finanziati dai Programmi di sviluppo agricolo. A tale proposito si precisa quanto segue.

Relativamente al Reg. (CEE) n. 2080/92, i progetti che accompagnano le domande di adesione al regime di aiuti e per i quali è richiesta la firma di un tecnico abilitato, non possono essere redatti da tecnici che operano a tempo pieno su finanziamento regionale nell' ambito dei programmi di sviluppo agricolo. L' attività di progettazione è, infatti, già prevista dai programmi dei tecnici stessi e si verrebbe a configurare un doppio finanziamento.

Qualora si tratti di tecnico finanziato a tempo parziale, sia di profilo "agro-ambientale" che "economico-finanziario", esso può mettere a disposizione dell' organizzazione di categoria la propria abilitazione per un impegno corrispondente alla quota di attività non riconducibile al contributo pubblico.

Per quanto riguarda le domande di cui all' "impegno F" del programma di attuazione del Reg. (CEE) n. 2078/92, non essendo l' impegno stesso attivato per l' annata agraria 1993/94, ma a partire dalla prossima campagna, la relativa parte di progettazione potrà essere compresa nel mansionario dei tecnici "agro-ambientali".

Il tecnico abilitato, dipendente dalle organizzazioni di categoria, può, comunque, se ciò è consentito dal contratto di lavoro, operare come libero professionista e quindi al di fuori delle attività finanziate dai Servizi di sviluppo agricolo.

## 3. GESTIONE ATTRAVERSO GLI ENTI DELEGATI.

Si coglie l' occasione per riaffermare e precisare:

- a) Le materie in oggetto sono delegate ai sensi dell' art. 3 della L.R. n. 34/1983. Ciò è stabilito anche nelle delibere della Giunta regionale n. 1834 del 10/5/1994 e n. 1951 del 17/5/1994 rispettivamente di approvazione ed attuazione del Programma per il



[ ]

REPORTARE IL NUMERO DELLA DOMANDA

[ ]

partita iva o codice del richiedente

Regione Emilia-Romagna Ente Delegato

DOMANDA DI AIUTO E DI IMPEGNO RELATIVA AL PROGRAMMA AGRO-AMBIENTALE REGIONALE - REG. (CEE) N. 2078/92

ANNA-TA AGRARIA 19... -19...

**E2 - CURA DEI BOSCHI CEDUI ABBANDONATI IN COLLINA E MONTAGNA**

Numero di moduli PI allegati: [ ]

per un totale di :

E:10 superfici investite a bosco ceduo

S00 altre superfici aziendali (comprese le tare)

TOTALE SUPERFICIE AZIENDALE

Il sottoscritto

chiede:

si impegna:

di essere ammesso al regime di aiuti previsto dal Reg Cee n.2078/92, come da programma Agroambientale della Regione Emilia-Romagna

- ad effettuare nell'arco del quinquennio di impegno il controllo delle infestanti vitalba e rovo ed alla

eliminazione dei polloni superflui, malformati, secchi ed ammalati, nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli Enti delegati

o dagli Enti gestori dei parchi per il territorio di loro competenza;

- ad effettuare annualmente il controllo della vegetazione erbacea spontanea presente nelle fasce perimetrali

del bosco antistanti le vie di comunicazione anche poderali;

- alla manutenzione dei sentieri, delle sorgenti e dei punti di abbeverata della fauna nonché delle regimazioni idriche

superficiali esistenti nelle superfici oggetto dell'impegno;

- a salvaguardare la composizione del popolamento forestale con particolare riferimento al mantenimento

delle essenze arbustive presenti di cui all'allegato del Programma Zonale pluricennale Agroambientale e

ad asportare il materiale legnoso di risulta e a non bruciarlo all'interno del bosco;

- le superfici forestali oggetto di dell'impegno, alla data del 30 luglio 1992, non hanno subito il taglio per un numero di

anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle vigenti prescrizioni di massima di polizia

forestale, comunque non inferiore a 10 anni e che, attualmente, sono in evidente stato di abbandono o di degrado;

- dichiarazione di assenso sottoscritta dal proprietario dei terreni.

si allega:

[ ]

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA FIRMA

AREE PREFER.	
ETTARI	AREE
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]

+

ALTRE AREE	
ETTARI	AREE
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]
[ ]	[ ]

=

[ ]

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali

FATTA A:

[ ]

IL

[ ]

[ ]

(FIRMA DEL RICHIEDENTE O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)

Dipartimento Attività Produttive

data - 8 AGO. 1994 protocollo n° 26158/4.2 risposta al foglio del

oggetto

e, p.c.

- Amministrazioni Prov.li  
Assessorato Agricoltura
- Comitato Circondariale  
di Rimini
- Comunità Montane
- Servizi Provinciali  
Agricoltura e Alimentazione
- Servizio Circondariale  
Agricoltura e Alimentazione  
di Rimini
- Ministero delle Risorse Agricole,  
Alimentari e Forestali
- Assessorato Regionale  
Programmazione, Pianificazione e  
Ambiente
- Organizzazioni Regionali  
Cooperative, Professionali e  
Sindacali
- Coordinamento Regionale del  
Corpo Forestale dello Stato
- Ordini Professionali  
Dottori Agronomi e Forestali,  
Periti Agrari e Agrotecnici
- Organismi di Controllo  
dell'Agricoltura Biologica
- Associazione Italiana  
Allevatori
- Associazione Nazionale  
Allevatori Bovini da carne
- Associazione Nazionale  
Allevatori Cavallo Agricolo  
Italiano a tiro pesante rapido
- Associazione Nazionale  
Allevatori Cavallo Bardigiano

Qualora siano rilevate irregolarità o inadempienze, se non è possibile la contestazione immediata, i collaboratori regionali notificheranno il verbale al trasgressore e quindi lo trasmetteranno senza ritardo all'AIMA, ed al Presidente dell'Ente Delegato competente, che provvederà in base al tipo della trasgressione ad emettere il relativo atto sanzionatorio.

Qualora in fase istruttoria, dai dati in possesso dei Servizi Provinciali ed a seguito del sopralluogo in azienda, sia riscontrata una discordanza da quanto accertato rispetto a quanto dichiarato in domanda e questa differenza sia superiore al 10% della superficie dichiarata o delle unità di U.B.A., ~~fino ad un massimo di n. 2 unità~~, il richiedente non ha diritto all'aiuto e quindi la domanda verrà respinta. Pertanto l'Ente Delegato con raccomandata A.R. notificherà l'accoglimento o il rigetto della domanda di adesione al regime di aiuti previsto dal programma di cui all'oggetto.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, prima della compilazione della scheda di liquidazione da trasmettere all'E.I.M.A., l'Ente Delegato provvederà a richiedere la documentazione "antimafia" di cui alle leggi 31/5/65 n. 575 e 13/9/82 n. 646 e successive modificazioni.

In caso di istruttoria negativa, il mancato accoglimento dovrà essere notificato al richiedente a mezzo raccomandata A.R..

Distinti saluti.

L'ASSESSORE  
(G. Tappieri)

GD/ac